



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.01.2022 CONVOCATA ALLE ORE 11.30

O.D.G.:

- 1. Proposta di delibera 'Approvazione modifiche alla disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020) e approvazione disciplina modificata';**
- 2. Approvazione verbali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il presidente Stefano Dell'Amico e i consiglieri Tiziana Guerra, Marco Barilli, Annamaria Piombino, Nives Spattini, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione del consigliere Gianenrico Spediacci) e Massimiliano Bernardi.

Presenziano alla seduta il vicesindaco Matteo Martinelli, il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 11.42.

Il presidente Dell'Amico, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta introducendo l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente informa i presenti del contributo alle proposte di modifiche della 'disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi' inoltrato dall'associazione 'Italia Nostra Apuo-Lunense L. Biso', che sarà allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comunicando che l'Amministrazione comunale metterà a disposizione ai consiglieri tale documento e provvederà a rispondere alle richieste in esso contenute.

Il consigliere Vannucci chiede con quale tempistica può essere ripresentato il progetto.

Il dirigente Bruschi risponde che la Commissione istituita per la valutazione dei progetti di interesse per il territorio non ha delle tempistiche predefinite da seguire nello svolgimento dell'iter procedurale ma dovrà, comunque, rispettare la scadenza del 2023.

Il consigliere Vannucci reputa difficile definire un procedimento amministrativo senza termini, la cui mancanza può diventare oggetto di contenzioso, e suggerisce d'indicare almeno la scadenza entro cui gli uffici comunali dovranno esprimersi sull'ammissibilità dei progetti rammentando che la scelta d'istituire una Commissione per valutare i progetti è stata assunta dall'Amministrazione comunale ma non è prevista dalla legge.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il dirigente Bruschi fa notare che non è possibile, ad oggi, stimare la mole di lavoro che gli uffici si troveranno a svolgere perché non si sa quanti progetti verranno presentati e quale sarà la loro entità.

Il vicesindaco Martinelli condivide la preoccupazione del consigliere Vannucci ma ricorda che si tratta di una norma di carattere eccezionale e il Comune, nell'applicazione della L.R.T. n. 35/2015, dà la possibilità alle imprese di fare progetti per il territorio, l'ambiente o l'occupazione concedendo loro un'alternativa che le stesse possono decidere di accogliere. Il Vicesindaco fa presente che la scelta di offrire tale opportunità alle aziende è stata adottata dall'Amministrazione comunale sia nel suo interesse sia per il bene della collettività.

Il consigliere Bottici suggerisce d'inserire un termine affinché le imprese abbiano il tempo opportuno per presentare altri progetti.

Il dirigente Bruschi risponde che la volontà d'introdurre una scadenza coinvolgerebbe tutta la macchina comunale in quanto i dirigenti facenti parte della Commissione si troverebbero a concentrare la loro attività in questa istruttoria rischiando di tralasciare il restante lavoro.

Il vicesindaco Martinelli condivide quanto esposto dal dirigente Bruschi facendo notare che la Commissione dovrà, comunque, rispettare i principi del diritto nello svolgimento dell'iter procedurale, comprese le norme contenute nella legge n. 241/1990, senza che sia necessario formalizzare i termini del procedimento.

Alle 12.16 il vicesindaco Martinelli lascia la seduta.

La consigliera Spattini ritiene che possa diventare fonte di contenzioso anche esprimere un parere prima che venga concluso l'iter procedurale.

Il dirigente Bruschi afferma che la scelta d'inserire una scadenza relativa all'ammissibilità dei progetti prevede l'inserimento del comma 3bis all'articolo 7 precisando che eventuali ricorsi verranno probabilmente presentati al di là della definizione di un termine.

Il consigliere Vannucci crede che sia più facile affrontare possibili impugnazioni se l'atto è redatto in modo corretto.

Il Dirigente illustra il contenuto dell'articolo 3bis da aggiungere al testo modificato della 'Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi', come di seguito indicato 'la Commissione si esprime sull'ammissibilità dei progetto entro 90 giorni dalla data indicata al comma 2; procederà successivamente all'attribuzione dei punteggi e al completamento delle procedure. Il proponente



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

del progetto dichiarato non ammissibile ha facoltà di ripresentare un nuovo progetto entro 90 giorni dalla comunicazione di non ammissibilità'.

I presenti condividono ad esclusione del consigliere Bernardi che esprime parere contrario.

Il consigliere Vannucci apprezza la scelta d'introdurre una scadenza in merito all'ammissibilità dei progetti, nonostante che il termine della procedura nel suo complesso rimanga inevaso, e, considerando che la sovrapposizione dei progetti fa parte dell'inammissibilità, suggerisce di chiarire tale argomento affinché il progetto escluso abbia lo stesso iter procedurale di quello giudicato inammissibile.

Il consigliere Bottici esprime perplessità sul fatto che permanga il problema temporale relativo all'assegnazione dei punteggi.

Il dirigente Bruschi propone di modificare il testo del comma 6, articolo 7, nel modo seguente 'nel caso vengano proposti interventi sulla stessa opera la Commissione dovrà istituirli **prioritariamente**; nel caso vengano ritenuti incompatibili tra loro, sarà data priorità a quelli che otterranno un punteggio maggiore;... '.

I presenti condividono ad esclusione del consigliere Bernardi che esprime parere contrario.

Il consigliere Bottici, pur apprezzando le proposte avanzate nella riunione odierna che pensa siano in grado di migliorare il contenuto del documento presentato, dichiara di essere contrario, politicamente, alla disciplina modificata.

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera 'Approvazione modifiche alla disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020) e approvazione disciplina modificata', con le variazioni apportate nella seduta odierna, che viene approvata come di seguito indicato:

- voti favorevoli cinque (5): Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Marco Barilli, AnnaMaria Piombino e Nives Spattini;
- voti contrari tre (3): Cristiano Bottici, Massimiliano Bernardi e Andrea Vannucci (in sostituzione di Gianenrico Spediacci).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.07.

Il Presidente
F.to Stefano Dell'Amico

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Si allega al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, la proposta di modifica alla 'Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la Concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020)' presentata dall'Associazione 'Italia Nostra Apuo-Lunense'.



Carrara 16. 01. 2022

All'attenzione del Presidente della Commissione Marmo, Stefano DELL'AMICO, in occasione della Commissione del giorno 17. 01. 2022, ore 11.30.

CONTRIBUTO alla Proposta di modifica Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02. 07. 2020).

Italia Nostra Apuo-Lunense "L. Biso" propone:

(1)

Art. 2 – Progetti ammissibili

In via preliminare, al fine di ridurre il rischio idrogeologico, il Concessionario predispone una fideiussione pari all'importo dei costi di smaltimento del materiale non commerciale (detrito roccioso e terre), giacente in cava (quantificato sulla base degli ordinari costi di smaltimento), comunicato al Comune, in ottemperanza al PABE, al fine di predisporre archivio informatico, così da provvedere al regolare smaltimento annuale, con la previsione di un piano straordinario di gestione delle terre e detriti da rimuovere durante il periodo di esercizio dell'autorizzazione e concessione; da verificarsi alla consegna annuale del rilievo obbligatorio dello stato dei luoghi, art. 25, LRT 35/2015, Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva.

La scrivente Associazione richiede di non stralciare la norma, art. 2, *che nella versione previgente prevedeva che: "Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche già inclusi nel Piano Triennale delle opere pubbliche del Comune di Carrara"*, in quanto il Piano triennale delle Opere pubbliche soggiace a previsione prettamente politica dell'Amministrazione comunale (spesso non condiviso dalle forze di opposizione) e pertanto si espone tale Piano ad incertezza sul mantenimento delle stesse opere ivi previste.

(2)

Art. 5 – Valutazioni finali e ammissibilità dei progetti, comma 13

I concessionari possono avvalersi degli incrementi temporali previsti dal presente regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, esclusivamente a seguito della presentazione di un piano economico finanziario che intende avvalersi della filiera locale subordinato ad un metodo di tracciamento del prodotto estratto e portato al piano convenzionato con l'Amministrazione; gli incrementi temporali previsti dal presente regolamento si

sommeranno all'incremento temporale previsto per l'utilizzo della filiera locale, fermo restando il limite massimo di premialità conseguibile pari a complessivi 25 anni decorrenti dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave.

Gli incrementi temporali di cui all'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, sono stabiliti per fasce e sono corrisposti in misura fissa per ogni fascia di riferimento.

(3)

Art. 7 – Tempi e modalità di presentazione dei progetti di interesse per il territorio e dei documenti necessari per la stipula della convenzione

Si chiede la **modifica del comma 5**, così formulato: *Nelle ipotesi in cui il progetto presentato ed approvato non possa essere attuato totalmente o parzialmente per cause non imputabili al concessionario, è facoltà dello stesso proporre modifiche e/o presentarne uno nuovo al fine di conseguire i correlati incrementi temporali.*

Nuova formulazione: L'Amministrazione comunale, fermo restando la natura pubblica degli agri marmiferi, ai quali non rinuncia e nel caso di riconoscimento della natura pubblica delle cave, inserite nell'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, provvede a decretarne l'immediata avocazione al patrimonio pubblico, applica all'opera pubblica convenzionata l'art. 20 del Codice degli Appalti, in particolare il comma 2, che prevede: " *L'amministrazione comunale, prima della stipula della convenzione con i privati, valuta tecnicamente il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, disciplinando anche le conseguenze in caso di inadempimento, comprese anche le penali e i poteri sostitutivi.*"

Inserimento ex novo comma 6, art. 7

Il Comune ha titolarità nell'introdurre " *tutte le misure e le prescrizioni coerenti con le finalità utili al perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale e di conformazione delle attività economiche in funzione di compatibilizzazione con gli interessi pubblici.*"

I concessionari possono avvalersi degli incrementi temporali previsti dal presente regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, esclusivamente al raggiungimento della quota prevista dagli artt. 13 e 14 del PRC.

Le attività di controllo e monitoraggio si svolgono secondo quanto previsto dal PRC e dal PABE.